

## CONSIGLIO COMUNALE

### **PROPOSTA N° PDCC-4-2019**

**OGGETTO :** *Autorità Competente per la VAS per il Piano Territoriale della Città Metropolitana di Firenze ai sensi del D. Lgs 152/2006 e della L.R. 10/2010. Nomina e approvazione schema di convenzione.*

Scandicci, lì 29/01/2019

---

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**  
(art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

IL DIRIGENTE DEL  
**SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI**  
*F.to Arch. Lorenzo Paoli*

**PROPOSTA N° PDCC-4-2019**

**OGGETTO :** *Autorità Competente per la VAS per il Piano Territoriale della Città Metropolitana di Firenze ai sensi del D. Lgs 152/2006 e della L.R. 10/2010. Nomina e approvazione schema di convenzione.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**DATO ATTO** della competenza del Consiglio Comunale all'emanazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 267 / 2000;

**VISTO** il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", il quale recepisce la direttiva europea 2001/42/CE del 27/06/2001 ed introduce nell'ordinamento nazionale la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale procedura sistematica interna al processo decisionale, per valutare gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione di piani e programmi, garantendone la coerenza con gli obiettivi della sostenibilità ambientale, ed in particolare l'art. 5 comma 1 lettera p) del medesimo Decreto stabilisce che le singole amministrazioni locali provvedano preliminarmente alla individuazione dell'Autorità competente;

**VISTA** la L.R. 10/2010 e s.m.i. "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione d'incidenza." Con la quale la Regione Toscana ha provveduto a disciplinare la materia;

**VISTA** la L.R. n. 68 del 27 dicembre 2011 recante "Norme sul sistema delle autonomie locali" in particolare all'art. 20;

**VISTA** la Legge regionale n. 65 del 2014 "Norme per il governo del territorio";

**CONSIDERATO** che la L.R. 10/2010 introduce inoltre ulteriori elementi di chiarezza nella distinzione dei ruoli dei soggetti coinvolti nella procedura di VAS, e rende al contempo più fluido e più semplice l'espletamento degli atti amministrativi, rafforzando l'autonomia e l'indipendenza dell'Autorità Competente e prescrivendo che la stessa sia dotata di specifiche competenze di carattere tecnico;

**CONSIDERATO** che il dispositivo legislativo della L.R. n. 10/2020 compendiato, al Capo II definisce nuovamente le funzioni e le competenze dei soggetti in merito di Valutazione Ambientale Strategica, abrogando la definizione di cui all'art. 14 "supporto tecnico all'Autorità competente";

### **RICHIAMATI:**

- L'art. 4 comma 1 lett. h) della L.R. 10/2010 – che definisce l'Autorità competente come: *la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico individuati ai sensi dell'art.12, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che collabora con l'Autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;*
- L'art. 12 comma 1 della L.R. 10/2010 – che definisce l'Autorità competente come *individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale e che deve possedere:*
  - a) *Separazione rispetto all'Autorità procedente;*
  - b) *Adeguatezza grado di autonomia;*
  - c) *Competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;*
- L'art. 12 comma 3 della L.R. 10/2010 – che stabilisce *che per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli enti parco regionali e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia individuano il soggetto a cui affidare le funzioni di Autorità competente nel rispetto dei requisiti sopra esposti;*
- L'art. 12 comma 3bis della L.R. 10/2010 – che stabilisce *che i comuni possono esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in forma associata ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di autonomie locali, ovvero tramite convenzione con la Provincia;*
- L'art. 13 della L.R. 10/2010 – che definisce per l'Autorità competente le seguenti funzioni:

- a) Assicura il dialogo con l'Autorità procedente o con il proponente e collabora alla formazione del piano o programma e alla valutazione dello stesso secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 38;
- b) Si esprime sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, della presente legge;
- c) Collabora con l'Autorità procedente o con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;
- d) Esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio;

**VISTO** altresì, il preambolo della L.R. 10/2010: (omissis) ... 6. È inoltre necessario garantire la massima trasparenza nell'applicazione del principio contenuto nel D.Lgs. 152/2006 che richiede la separazione tra autorità procedente ed autorità competente per la VAS, confermando tuttavia la specificità del sistema toscano, fondato sulla ripartizione delle responsabilità tra le singole amministrazioni locali e la Regione. In particolare, si intende valorizzare l'autonomia e l'indipendenza dell'autorità competente prescrivendo che la medesima sia dotata di adeguata professionalità e di specifiche competenze tecniche. Pertanto, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza regionale, l'autorità competente per la VAS è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV), lasciando agli enti locali la facoltà di decidere, secondo la propria autonomia organizzativa, l'individuazione di tale autorità, sia pure nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge che, in relazione a tale aspetto, indica soluzioni specifiche anche per venire incontro alle esigenze di comuni di piccole dimensioni;

**VISTO** l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone che "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra amministrazioni apposite convenzioni";

**CONSIDERATO** che con l'esercizio delle funzioni in forma associata anche gli enti di medie dimensioni possono realizzare economie di scala, ottimizzare l'uso delle risorse umane ed economiche e rendere più efficiente la prestazione dei servizi e la gestione delle funzioni;

**ATTESO** inoltre che, come emerge anche dalle ultime normative in materia di riduzione della spesa pubblica risulta sempre più opportuno e necessario creare sinergie territoriali funzionali alle attività di programmazione, coordinamento, gestione e controllo, nonché razionalizzazione della gestione dell'attività amministrativa;

**DATO ATTO** che il Comune di Scandicci e la Città Metropolitana di Firenze hanno sottoscritto in data 08/07/2016, convenzione con cui è stata individuata la Città Metropolitana di Firenze, quale soggetto cui affidare le funzioni di Autorità competente per le procedure di VAS per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza di questo Comune, nel rispetto dei requisiti previsti dalla L.R. n.10 del 12.02.2010 e s.m.i., utilizzando a tal fine la struttura operativa già presente nell'Ufficio Alta Professionalità Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo economico;

**VISTO** il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana – PIT approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27/3/2015 recante "Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014 (Norme per il governo del territorio)";

**CONSIDERATO** che il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) risulta da adeguare sia al Piano di Indirizzo Territoriale P.I.T. che alle competenze derivate dal nuovo assetto istituzionale;

**VISTA** la necessità della Città Metropolitana di Firenze di adottare il nuovo strumento di

pianificazione, Piano Territoriale della Città metropolitana (PTM), così come previsto dall'art. 10 della L.R. 65/2014, al fine di dotarsi di uno strumento di pianificazione coerente con la normativa vigente;

**CONSIDERATO** che in virtù di quanto sopra e per il principio di reciprocità, la Città Metropolitana di Firenze ha manifestato la volontà di investire del ruolo di Autorità Competente per la VAS del Piano Territoriale della Città Metropolitana di Firenze (PTM) il Comune di Scandicci, come da nota ns. prot. 60740 del 28/11/2018, in quanto ente pubblico territoriale dotato, presso l'Unità Operativa Ambiente e Verde del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici, di struttura e personale con specifiche competenze in materia, già operante nel settore e che potrà svolgere tale compito a condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte dai professionisti esterni;

**RITENUTO** di poter accogliere, in forza del principio di sussidiarietà, collaborazione e reciprocità che contraddistingue l'azione amministrativa, la richiesta della Città Metropolitana di Firenze, svolgendo presso il Comune di Scandicci, il ruolo di Autorità Competente ai fini del procedimento VAS del Piano Territoriale della Città Metropolitana di Firenze (PTM), ai sensi degli artt. 12 e 13 della L.R. 10/2010 e del D.Lgs 152/2006, utilizzando a tal fine la già presente Unità Operativa Ambiente e Verde del Settore Servizi Tecnici e Lavori Pubblici, costituito da personale dipendente del Comune di Scandicci;

**RITENUTO** pertanto necessario approvare uno schema tipo di convenzione con cui verranno disciplinati i rapporti tra Città Metropolitana ed il comune di Scandicci;

**VISTO** lo schema di convenzione tipo condiviso tra la Città Metropolitana ed il Comune di Scandicci, allegato n.1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

**PRESO ATTO** che, per le motivazioni riportate in premessa, lo schema di convenzione finalizzato a regolare i rapporti fra la Città Metropolitana di Firenze ed il Comune di Scandicci, include i seguenti contenuti, condivisi tra Comune di Scandicci e Città Metropolitana di Firenze:

- il Comune di Scandicci si impegna ad esperire tutte le fasi del procedimento attribuito dalla normativa in materia di VAS all'Autorità Competente per il Piano Territoriale Metropolitano di Firenze di cui alla L.R. 65/2014 la cui approvazione è di competenza della Città Metropolitana di Firenze, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/2010 ;
- la struttura tecnica amministrativa competente all'esercizio delle funzioni è costituita all'interno dell'Unità Operativa Ambiente e Verde del Comune di Scandicci presso la sede di Piazzale della Resistenza, 1 - Scandicci;
- la Città Metropolitana si impegna ad esperire tutte le fasi del procedimento attribuito dalla normativa in materia di VAS all'Autorità procedente o proponente
- il processo di Valutazione Ambientale Strategica sarà effettuato ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i. e del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- il mandato all'esercizio delle funzioni di Autorità Competente decorre dalla data della sottoscrizione della Convenzione ed ha durata per l'intero procedimento di approvazione del Piano Territoriale della Città Metropolitana così come disciplinato dalla L.R. 65/2014 e L.R. 10/2010, salvo modifiche normative che possono influire sulle competenze o sulle procedure che prevedono l'effettuazione della VAS e sulla natura giuridica dei soggetti contraenti
- gli adempimenti connessi all'esercizio delle funzioni di Autorità Competente verranno resi dal Comune di Scandicci a titolo gratuito; tuttavia, qualora dovessero insorgere oneri derivanti a qualsiasi titolo da contenzioso o da spese di natura straordinaria, gli stessi saranno assunti dal Città Metropolitana, salvo accordi ulteriori da stabilirsi nelle sedi istituzionali di competenza
- la Città Metropolitana potrà recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, succedendo al Comune nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso insorto.

**VISTO** il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che la presente proposta non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non si rende necessaria l'espressione del parere di regolarità contabile;

### **DELIBERA**

- 1) di individuare, per i motivi espressi in narrativa, l'Unità Operativa Ambiente e Verde del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici a svolgere la funzione di Autorità Competente per la VAS per il Piano Territoriale della Città Metropolitana di Firenze, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e della L.R. 10/2010;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, lo schema di convenzione tipo, allegato n. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, finalizzato a regolare i rapporti tra la Città Metropolitana di Firenze ed il Comune di Scandicci, per l'assistenza tecnica e lo svolgimento della funzione di Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Territoriale della Città Metropolitana di Firenze, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e della L.R. 10/2010
- 3) di dare mandato al Dirigente del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici, Ing. Paolo Calastrini, a sottoscrivere in rappresentanza dell'Ente, la suddetta convenzione tra la Città Metropolitana di Firenze ed il Comune di Scandicci;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento alla Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Alta Professionalità Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo Economico;
- 5) di nominare Responsabile del Procedimento l'Ing. Paolo Giambini, Specialista in attività ambientali dell'Unità Operativa Ambiente e Verde del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici
- 6) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio.

Quindi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'urgenza derivante dall'adozione del presente atto, nonché dagli adempimenti ad esso connessi,

con votazione unanime

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.